



PARTI SPECIALI

ALLEGATO 3

Introduzione

Fase cruciale nell'implementazione di un modello di gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, a seguito dell'analisi dei rischi, è la previsione di specifici protocolli preventivi rispetto ai reati la cui commissione è possibile nell'espletamento delle attività della Cooperativa.

D'altronde, l'art. 6, alle lettere b) e c) del citato decreto richiede che i modelli di organizzazione e gestione ivi contemplati debbano prevedere regole e procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, nonché individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Il presente documento, che raccoglie le Parti Speciali del Modello Organizzativo adottato da SAN GIOVANNI DI DIO, rappresenta – insieme alle specifiche procedure aziendali osservate nella Cooperativa e formalizzate nel Modello stesso – lo strumento di definizione dei suddetti protocolli preventivi.

Esso, dunque, stabilisce le regole ed i principi comportamentali che coloro i quali operano nei settori esposti al rischio-reato sono tenuti ad osservare nel compimento delle attività di propria competenza, pena l'esposizione alle sanzioni disciplinari previste nella Parte Generale del Modello.

Venendo alla sommaria illustrazione della struttura delle citate Parti Speciali, esse sono state organizzate per “famiglie di reati”, secondo la classificazione che può trarsi dagli artt. 24 e ss. del D.Lgs. n. 231 del 2001.

All'interno di ogni “famiglia” si è proceduto, dapprima, ad una disamina delle



PARTI SPECIALI

diverse fattispecie ivi rientranti, in secondo luogo si sono definiti i protocolli comportamentali per la prevenzione dei reati individuati, osservando il seguente schema:

a) **“Aree a rischio/Processi”** in cui sono stati elencati i settori di attività, già individuati in sede di analisi dei rischi, i quali potrebbero dar luogo ad una o più fattispecie fra quelle afferenti alla specifica famiglia di reati; in proposito si evidenzia come, stante l'astratta propensione di una medesima attività a dar luogo talvolta a più illeciti, è accaduto che il medesimo processo sia stato contemplato in più parti speciali (ad esempio, il processo n. 9 denominato *“Accordi con partners per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese”* è presente in ben 4 Parti Speciali, vale a dire la “A”, la “B”, la “C” e la “G”);

b) **“Processi/Protocolli di controllo interno”** nel quale, per ogni processo aziendale valutato come sensibile nell'ottica del Decreto 231, sono stati individuati i protocolli preventivi tratti dalle *“Linee Guida”* di Confindustria, vale a dire le regole che devono governare le attività a rischio al fine di evitare la commissione dei reati che da esse possono essere generati;

c) **“Principi generali di comportamento”** nel quale si indicano le regole comportamentali di tipo generale da osservarsi per tutte le attività considerate nella singola Parte Speciale;

d) **“Procedure di gestione e controllo”** ove sono richiamate le procedure aziendali che, in modo concreto, attuano nella operatività aziendale protocolli e principi comportamentali di cui ai precedenti punti b) e c).



PARTE SPECIALE A)

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

1 I SINGOLI REATI AFFERENTI ALLA PARTE SPECIALE A), PREVISTI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 D.LGS. N. 231 DEL 2001 ED ASTRATTAMENTE REALIZZABILI IN SAN GIOVANNI DI DIO.

a) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.).

La malversazione è un reato comune (potendo essere commesso da chiunque) che si realizza nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

In considerazione del fatto che il reato si consuma nel momento dell'impiego delle somme, è ben possibile che esso venga a realizzarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato ed impiegati in un secondo momento per finalità diverse da quelle per cui erano stati corrisposti.

b) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.



Diversamente dalla malversazione (art. 316-bis c.p.), la fattispecie in esame si configura nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti, indipendentemente dal loro utilizzo.

Va, infine, precisato che l'ipotesi di reato di cui all'art. 316-ter c.p. è residuale rispetto a quella dell'art. 640-bis c.p. (che punisce la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), posto che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di quest'ultimo delitto.

Questa fattispecie criminosa si configura come speciale e residuale anche rispetto al reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, co2 n.1 c.p.), rispetto al quale l'elemento specializzante – oltre che dalla mancanza di artifici e raggiri – è dato dal tipo di profitto.

c) Concussione (art. 317 c.p.).

La condotta punita dall'art. 317 c.p. si configura quando un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Trattandosi di reato “proprio”, vale a dire necessitante – per la sua commissione – di una particolare qualifica in capo al soggetto attivo (in questo caso quella di pubblico ufficiale) detta fattispecie potrà costituire reato-presupposto ai fini dell'applicazione del Decreto solo nell'ipotesi di concorso da parte della Cooperativa con il pubblico ufficiale autore della concussione (cosa che potrebbe, ad esempio, verificarsi allorché la Cooperativa si interponga quale intermediario – offrendo in tal modo un contributo causale alla realizzazione del delitto in esame – tra la richiesta indebita del funzionario pubblico ed un'altra società od un privato da quello concusso).

Il reato in esame, infatti, si differenzia dalla corruzione in quanto in quest'ultima



ipotesi, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nell'ipotesi di concussione semplice è il privato che subisce la condotta del pubblico ufficiale.

d) Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.).

Detta fattispecie si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri oppure per omettere o per ritardare un atto del suo ufficio o compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività illecita del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: portare a termine più velocemente un procedimento di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: l'accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

d.1) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).

Tale disposizione prevede che la pena sia aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene.

e) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

Siffatto delitto viene commesso dal soggetto che per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).



La fattispecie in esame si realizza anche nel caso in cui la società (del corruttore) non sia parte del procedimento.

f) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, abusando delle sua qualità o dei suoi poteri, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'aspetto più significativo della modifica normativa, apportata dalla L. n. 190 del 2012, nella prospettiva della responsabilità dell'ente è che soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità, nonostante le pene riservate al privato siano più miti di quelle previste per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

f.1) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).

Siffatto delitto si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri oppure per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

f.2) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art.318 c.p., nell'art. 319 c.p., nell'art. 319-bis c.p., nell'art.319-ter c.p., e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.



g) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

La condotta punita dall'art. 322 c.p. consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a compiere, omettere, ritardare un atto del suo ufficio ovvero a realizzare un atto contrario ai doveri del suo ufficio e tale offerta o promessa non venga accettata. Il reato è integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sollecitano una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero da di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p.

h) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.).

Detta fattispecie delittuosa si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

Il reato si realizza ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

i) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.



l) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Detto reato si integra nell'ipotesi in cui, attraverso l'alterazione – in qualsiasi modo – di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

A titolo esemplificativo, il reato viene realizzato qualora, una volta ottenuto un finanziamento, si violi il sistema informatico al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto così da ottenere la liquidazione della maggiore somma.

Il reato di cui all'art. 640-ter c.p. è punibile a querela di parte.

1.1 La definizione di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di pubblico Servizio.

1.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione.

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte



PARTI SPECIALI

le amministrazioni dello Stato.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono indicarsi quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti enti o categorie di enti:

1. Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. Enti ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1 Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - 2.2 Ministeri;
 - 2.3 Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;
 - 2.4 Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - 2.5 Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza;
 - 2.6 Direzione Provinciale del Lavoro;
 - 2.7 Agenzia delle Entrate.
- 3 Regioni;
- 4 Province;
- 5 Comuni;
- 6 Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- 7 Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;



8 Comunità Europea e Istituti collegati;

9 Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

9.1 INPS;

9.2 CNR;

9.3 INAIL;

9.4 ASL.

1.1.2 Pubblico Ufficiale ed incaricato di Pubblico Servizio.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato Pubblico Ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il secondo comma della citata disposizione si preoccupa poi di definire la nozione di *“pubblica funzione amministrativa”* che, agli effetti della legge penale, è quella *“disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

In altre parole, è definita amministrativa la funzione disciplinata da *“norme di diritto pubblico”*, vale a dire da quelle disposizioni volte al perseguimento di una finalità pubblica e precipuamente alla tutela di un interesse pubblico, dunque diverse dalle norme di diritto privato.

Con riguardo alle nozioni di *“funzione legislativa”* e *“funzione giudiziaria”* bisogna registrare che il legislatore non ha compiuto un'analoga attività definitoria stante il fatto che la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

La definizione della categoria dei *“soggetti incaricati di un pubblico servizio”* non è



allo stato priva di contrasti in dottrina così come in giurisprudenza.

Al fine di circoscriverla è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358 c.p. recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Affinché il *“servizio”* possa definirsi pubblico, dunque, deve essere disciplinato – così come la *“pubblica funzione”* – da norme di diritto pubblico; tuttavia esso si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire *“servizio pubblico”* lo svolgimento di *“semplici mansioni di ordine”* né la *“prestazione di opera meramente materiale”*.

In merito alla qualifica pubblicistica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., dell'attività svolta da un soggetto, la giurisprudenza ha chiarito che:

1) ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, le quali devono essere inquadrabili tra quelle della P.A.;

2) non rilevano, invece, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A., o che svolgono tale attività per mezzo di



poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi – nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo – la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto (Cassazione penale, Sez. Un., 13 luglio 1998, n. 10086, in *Cass. Pen.* 1999, 112).

2 AREE A RISCHIO/PROCESSI.

Come emerso nell'analisi dei rischi ed ivi ampiamente documentato, i processi di SAN GIOVANNI DI DIO nel cui ambito possono essere realizzati i reati sopra descritti, sono i seguenti:

AREA A RISCHIO	PROCESSI
Rapporti con la P.A.	<ol style="list-style-type: none">1) Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.1bis) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti.2) Partecipazione a trattative private con la P.A.3) Richiesta di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze o altri provvedimenti da parte della P.A.4) Ispezioni e controlli da parte di organi della P.A.5) Tutte le attività tese all'ottenimento da parte



PARTI SPECIALI

AREA A RISCHIO	PROCESSI
	di Enti Pubblici (compresa la Comunità Europea) di contributi, finanziamenti o benefici di qualunque tipo per qualsiasi scopo.
Approvvigionamenti	6) Acquisti. 7) Consulenze.
Risorse Umane	10) Assunzione del personale. 11) Gestione del personale.
Commerciale	1bis) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti. 8) Accordi con i <i>partners</i> per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.

3 PROTOCOLLI RELATIVI ALLA PARTE SPECIALE A).

Di seguito vengono indicati i protocolli preventivi dei reati afferenti alla presente Parte Speciale.

In relazione ai predetti processi, sono stati individuati, conformemente alle indicazioni fornite dalla Parte Speciale delle Linee Guida Confindustria, i protocolli di controllo interno che si reputano necessari per ridurre il rischio reato individuato ad un livello "accettabile".

L'indicazione dei citati protocolli è riportata nella seguente tabella, mentre nei paragrafi successivi sono indicati i principi di comportamento e le procedure aziendali che li attuano concretamente.

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
1) Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.	<ul style="list-style-type: none">• Specifica indicazione nel Codice Etico dei principi e delle norme comportamentali da osservarsi nella conduzione delle attività a rischio.



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
<p>1bis) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti.</p> <p>2) Partecipazione a trattative private con la Pubblica Amministrazione.</p> <p>3) Richiesta di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze o altri provvedimenti da parte della Pubblica Amministrazione.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Assegnazione di compiti chiari e precise responsabilità in capo a chi è deputato ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione – sistema delle deleghe.• Separazione delle funzioni tra chi realizza la fase preparatoria dei processi afferenti alle attività indicate e chi è investito dei compiti decisori e di controllo.• Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella responsabile dei servizi, sull'effettiva prestazione dei servizi stessi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi.• Formazione del personale.• Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni mediante adeguata documentazione; nel caso in cui le operazioni dovessero svolgersi attraverso procedure informatiche, si rende necessario il controllo circa l'assegnazione delle <i>passwords</i> e l'utilizzo degli accessi presso i sistemi informatici della Pubblica Amministrazione in modo coerente con le finalità perseguite.• Monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private con la P.A., nonché monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta.• Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse.• Presidi specifici a fronte del ricorso a <i>partnership</i> commerciali, intermediazioni



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>e forme aggregative tra imprese quali, ad es. ricorso ad attestazioni in ottica 231, attivazione sistemi di monitoraggio gestionale estesi alle aree di interesse, etc.</p> <ul style="list-style-type: none">• Separazione funzionale fra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento;• Specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali.• Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe.
<p>4) Ispezioni e controlli da parte di Organi della Pubblica Amministrazione.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Investitura del soggetto incaricato di rappresentare la società nei confronti del personale che conduce l'ispezione o il controllo – sistema di deleghe.• Verifica circa la correttezza delle informazioni fornite e della documentazione trasmessa alla P.A. - segregazione delle funzioni – controllo gerarchico.
<p>5) Tutte le attività tese all'ottenimento da parte di Enti Pubblici (compresa la Comunità Europea) di contributi, finanziamenti o benefici di qualunque tipo per qualsiasi scopo.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Controlli di completezza e correttezza della documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali).• Verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata.



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<ul style="list-style-type: none">• Controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.• Monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo <i>reporting</i> alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.• Monitoraggio dei procedimenti di richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici e attivazione di approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es. concentrazione richieste andate a buon fine su determinati soggetti della P.A.).
<p>6) Acquisti. 7) Consulenze.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione di specifiche procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, Linee Guida per la gestione della finanza aziendale, ecc., assicurando per esempio:<ul style="list-style-type: none">a) verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari;b) definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza;c) tracciabilità dei flussi finanziari.• Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni con società terze.• Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>anonimi per la gestione della liquidità, ecc.).</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.• Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.• Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e <i>partners</i> commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del d.lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE).• Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.• Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<ul style="list-style-type: none">• Previsione di procedure di autorizzazione delle richieste di acquisto e di:<ul style="list-style-type: none">a) criteri e modalità di assegnazione del contratto;b) un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi;c) previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto.
<p>10) Assunzione del personale. 11) Gestione del personale.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Adeguata formalizzazione delle attività inerenti l'assunzione del personale e della gestione dei rapporti di lavoro.• Diversificazione dei punti di controllo interni alla struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale.• Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale prevedano:<ul style="list-style-type: none">a) un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno;b) l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento.• Definizione di un processo di selezione del personale che disciplini:<ul style="list-style-type: none">a) la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>b) la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;</p> <p>c) la verifica, attraverso diverse fasi di <i>screening</i>, della coerenza delle candidature con il profilo definito.</p> <ul style="list-style-type: none">• Svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali).• Autorizzazione all'assunzione da parte del vertice aziendale.• Modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti.• Sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili.• Verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.
1bis) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti.	<ul style="list-style-type: none">• Specifica indicazione nel Codice Etico dei principi e delle norme comportamentali da osservarsi nella conduzione delle



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
<p>8) Accordi con <i>partners</i> per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.</p>	<p>attività a rischio.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assegnazione di compiti chiari e precise responsabilità in capo a chi è deputato ad intrattenere rapporti commerciali – sistema delle deleghe.• Separazione delle funzioni tra chi realizza la fase preparatoria dei processi afferenti alle attività commerciali e chi è investito dei compiti decisori e di controllo.• Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella responsabile dei servizi, sull’effettiva prestazione dei servizi stessi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi.• Formazione del personale.• Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni mediante adeguata documentazione.• Conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali <i>partners</i>.• Previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell’ATI/RTI, consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all’adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all’impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico.• Acquisizione, dai <i>partners</i>, di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato; definizione di flussi di informazione tesi ad alimentare un



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>monitoraggio reciproco sugli aspetti gestionali, ovvero il rilascio di attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231).</p> <ul style="list-style-type: none">• Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali: i) introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del <i>rating</i> di legalità; l'iscrizione nelle <i>white list</i> prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno; ii) impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter.• Previsione nei contratti con i fornitori: i) di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; ii) del termine entro



PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto.

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della società, nonché da consulenti e *partners*.

La sua funzione è quella di definire regole di condotta che i suindicati soggetti sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle attività aziendali al fine di prevenire la commissione di reati configurabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In linea generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra illustrate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì vietate le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare:

- ogni documento attinente alla gestione aziendale deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;
- ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;
- nessun operatore di SAN GIOVANNI DI DIO sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto, documenti aziendali o



PARTI SPECIALI

societari;

- tutte le operazioni che comportino utilizzo o impiego di fondi di SAN GIOVANNI DI DIO devono essere documentate e tempestivamente registrate in modo conforme ai principi della correttezza contabile; è, quindi, obbligatorio procedere alla registrazione documentale di tutti i movimenti finanziari;
- ogni pagamento, in qualunque forma effettuato, può essere eseguito solo se corrispondente ad una specifica e dettagliata esigenza accompagnata da una richiesta di acquisto o di consulenza;
- i contributi di qualunque tipo a partiti politici, ad organizzazioni o istituzioni devono essere preventivamente approvati dall'Amministratore Delegato/Presidente della società;
- i rapporti con la committenza sono improntati alla responsabilità, correttezza e spirito di collaborazione;
- tutti i conflitti di interesse devono essere dichiarati.

E', inoltre, fatto divieto di:

1. accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera e loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda; determinare le decisioni della Pubblica Amministrazione con violenza, minaccia o inganno;
2. distribuire omaggi, compiere atti di cortesia o di ospitalità verso funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio;
3. ricevere denaro, doni, omaggi, regalie o qualsiasi altra utilità o accettarne la



PARTI SPECIALI

- promessa, da chiunque si trovi, o intenda entrare, in rapporto con la società;
4. effettuare prestazioni in favore dei collaboratori e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi costituito, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
 5. erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
 6. effettuare pagamenti in contanti superiori ai limiti previsti dalla legge.

* * *

3.2 PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO.

Al fine di dare attuazione ai protocolli ed ai principi di comportamento innanzi esposti SAN GIOVANNI DI DIO ha adottato, per le aree di rischio in questa Parte Speciale considerate, le seguenti procedure operative.

SIGLA	DENOMINAZIONE
P231-01	<i>Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica/trattative private con la P.A.</i>
P231-02	<i>Richiesta di autorizzazioni</i>
P231-04	<i>Richiesta di contributi</i>
P231-03	<i>Ispezioni e controlli da parte di organi della P.A.</i>
P231-05	<i>Acquisti e consulenze</i>
P231-06	<i>Assunzione e gestione delle risorse umane</i>



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E DI SERVIZI INTEGRATI P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTI SPECIALI

SIGLA	DENOMINAZIONE
P231-11	<i>Accordi con partners</i>
P231 - 12	<i>Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti</i>



PARTE SPECIALE B)

REATI SOCIETARI.

1 I SINGOLI REATI AFFERENTI ALLA PARTE SPECIALE B), PREVISTI DALL'ART. 25 TER DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001 ED ASTRATTAMENTE REALIZZABILI IN SAN GIOVANNI DI DIO.

a) False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621 e 2622 c.c.).

Si tratta di due modalità di reato caratterizzate da condotta simile e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico dell'esercizio al lordo delle imposte non



PARTI SPECIALI

superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;

- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e i sindaci.

b) Impedito controllo (art. 2625 c.c.).

La fattispecie consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato è punito più gravemente se la condotta ha causato danno.

c) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

Il reato viene integrato allorquando, si proceda, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi all'obbligo di esaurirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p. qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

d) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).

Tale delitto si realizza allorquando si proceda alla ripartizione degli utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla



ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

Soggetti attivi sono gli amministratori. I soci beneficiari della restituzione o liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

e) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Questa ipotesi di reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi sono gli amministratori.

f) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

g) Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.).

Il reato si configura allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conti di terzi, in una determinata operazione della società. La norma sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

h) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Il reato si configura allorché i liquidatori, ripartendo i beni sociali fra i soci prima



del pagamento ai creditori sociali, o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori.

i) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocimento alla società. A titolo esemplificativo si pensi al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che, a fronte della promessa di denaro da parte di un terzo, omette di compiere degli atti inerenti al suo ufficio.

l) Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.).

Il reato si attua quando, con atti simulati o frode, si determina la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

m) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

Siffatto reato si configura quando chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

n) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui:



PARTI SPECIALI

- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2 AREE A RISCHIO/PROCESSI.

Come emerso nell'analisi dei rischi ed ivi ampiamente documentato, i processi di SAN GIOVANNI DI DIO nel cui ambito possono essere realizzati i reati sopra descritti, sono i seguenti:

AREA A RISCHIO	PROCESSI
Commerciale	1bis) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti.



PARTI SPECIALI

AREA A RISCHIO	PROCESSI
	8) Accordi con <i>partners</i> per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.
Contabile/Amministrativa	12) Flussi finanziari; 13) Tenuta delle scritture contabili. Redazione del bilancio.

3 PROTOCOLLI RELATIVI ALLA PARTE SPECIALE B).

In relazione ai predetti processi, sono stati individuati, conformemente alle indicazioni fornite dalla Parte Speciale delle Linee Guida Confindustria, i protocolli di controllo interno che si reputano necessari per ridurre il rischio reato individuato ad un livello “accettabile”.

L'indicazione dei citati protocolli è riportata nella seguente tabella, mentre nei paragrafi successivi sono indicati i principi di comportamento e le procedure aziendali che li attuano concretamente.

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
1bis) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti. 8) Accordi con <i>partners</i> per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.	<ul style="list-style-type: none">• Specifica indicazione nel Codice Etico dei principi e delle norme comportamentali da osservarsi nella conduzione delle attività a rischio.• Assegnazione di compiti chiari e precise responsabilità in capo a chi è deputato ad intrattenere rapporti commerciali – sistema delle deleghe.• Separazione delle funzioni tra chi realizza la fase preparatoria dei processi afferenti alle attività commerciali e chi è investito dei compiti decisori e di controllo.• Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella responsabile



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>dei servizi, sull'effettiva prestazione dei servizi stessi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Formazione del personale.• Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni mediante adeguata documentazione.• Conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali <i>partners</i>.• Previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI, consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico.• Acquisizione, dai <i>partners</i>, di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato; definizione di flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio reciproco sugli aspetti gestionali, ovvero il rilascio di attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231).• Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali: i) introdurre



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del <i>rating</i> di legalità; l'iscrizione nelle <i>white list</i> prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno; ii) impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter.</p> <ul style="list-style-type: none">• Previsione nei contratti con i fornitori: i) di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; ii) del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto.
12) Flussi finanziari.	<ul style="list-style-type: none">• Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti.• Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<ul style="list-style-type: none">• Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi.• Istituzione di riunioni periodiche tra Organo di revisione o Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.• Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con l'Organo di Revisione od il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società.
13) Tenuta delle scritture contabili. Redazione del bilancio.	<ul style="list-style-type: none">• Inserimento nel Codice Etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari, così da garantire:<ul style="list-style-type: none">a) massima collaborazione;b) completezza e chiarezza delle informazioni fornite;c) accuratezza dei dati e delle elaborazioni;d) tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse.• Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio.• Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del <i>management</i> e dei dipendenti sulla normativa in tema di <i>Corporate</i>



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<p><i>Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria.</p> <ul style="list-style-type: none">• Istituzione di riunioni periodiche tra Organo di revisione o Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del <i>Management</i> e dei dipendenti.• Inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti in rapporti con società concorrenti o target (ad. es., rispetto delle regole di corretta concorrenza; trasparenza e tracciabilità dei comportamenti; divieto di regalie o promesse di benefici).

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della società, nonché da consulenti, collaboratori e *partners*.

La funzione della presente Parte Speciale consiste nel fatto che i predetti soggetti, allorché coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Cooperativa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati societari.

3.1.1 Con particolare riferimento ai **processi: 1bis) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti e n. 8) Accordi con *partners* per la gestione in**



comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.

3.1.1.1 I *partners* di SAN GIOVANNI DI DIO devono essere selezionati valutando la loro professionalità ed onorabilità; essi, inoltre, devono essere scelti tenendo conto dei requisiti di correttezza, integrità e lealtà nelle attività economiche. All'uopo si dovrà acquisire e valutare ogni documento, informazione od atto da cui possano trarsi elementi utili per un'attenta valutazione dei *partners* sulla base i criteri suindicati (es. visure, certificato del casellario giudiziale ecc.).

3.1.1.2 Della procedura di selezione dei *partners* dovrà risultare idonea evidenza. Tutti i documenti a tal fine utilizzati dovranno essere conservati nell'archivio della Cooperativa.

3.1.1.3 Nel caso di accordi di collaborazione con altre società per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese si deve acquisire, prima della stipula di ogni convenzione, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato recante il nulla osta ai sensi dell'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 delle imprese partecipanti all'accordo.

3.1.1.4 I contratti con i *partners* devono essere redatti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e contenere apposita clausola che regoli la mancata osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001, del presente Modello Organizzativo e delle norme del Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali ecc.).

3.1.1.5 Nei contratti con i *partners* deve essere inserita apposita dichiarazione in cui essi danno atto di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. N. 231 del 2001, il presente Modello Organizzativo, le norme del Codice Etico, nonché le loro implicazioni per la società.

3.1.1.6 Ove ritenuto necessario ed opportuno, al *partner* viene conferita apposita



PARTI SPECIALI

procura a rappresentare la società dinanzi alla P.A. In detto atto devono essere indicate le modalità ed i termini di esercizio della delega, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello o nel Codice Etico può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura.

3.1.2 Con riferimento al processo **12**), **concernente i flussi finanziari**, è obbligatorio:

3.1.2.1 astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato suesposte;

3.1.2.2 astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3.1.2.3 effettuare controlli, formali e sostanziali, dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

3.1.2.4 non accettare, né corrispondere o trasferire denaro e titoli al portatore per importi complessivamente superiori ai limiti previsti dalla legge;

3.1.2.5 osservare, per i pagamenti, la procedura decisionale appositamente prevista dalla presente Parte Speciale;

3.1.2.6 che i rapporti con i vari istituti di credito vengano intrattenuti unicamente dall'Amministratore Delegato/Presidente ovvero da soggetto da questi autorizzato;

3.1.2.7 procedere ad una verifica periodica dei pagamenti e degli incassi; ove emergessero situazioni di criticità si deve informare immediatamente l'Amministratore Delegato/Presidente nonché l'Organismo di Vigilanza;



PARTI SPECIALI

3.1.2.8 procedere all'aggiornamento dei dati dei fornitori sulla base della documentazione eventualmente inviata dai fornitori stessi;

3.1.2.9 rispettare tutte le procedure aziendali già in essere in ordine alla fatturazione.

3.1.3 Con riguardo al processo **13) concernente la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio** tutti i destinatari del Modello coinvolti nel relativo processo dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

3.1.3.1 Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale;

3.1.3.2 Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3.1.3.3 Osservare un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

3.1.3.3.1 predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

3.1.3.3.2 omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

3.1.3.4 Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali,



PARTI SPECIALI

garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

3.1.3.4.1 Tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò preposti o da parte degli interessati.

3.1.3.5 Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

3.1.3.5.1 restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi consentiti dalla Legge (ad esempio in caso di legittima riduzione del capitale sociale) e dallo Statuto;

3.1.3.5.2 ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

3.1.3.5.3 acquistare o sottoscrivere quote della società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

3.1.3.5.4 effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

3.1.3.5.5 procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

3.1.3.5.6 ripartire i beni sociali tra i soci – in un'eventuale fase di liquidazione – prima



del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

3.1.3.6 Assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

3.1.3.7 Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- a) l'agevole registrazione contabile;
- b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- c) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

3.1.3.8 Il sistema di controllo di SAN GIOVANNI DI DIO deve essere costituito, nelle sue linee generali, secondo i principi di seguito descritti:

3.1.3.8.1 Tracciabilità delle operazioni/atti. Ogni operazione di un fatto gestionale sensibile e/o rilevante deve essere documentato, coerente e congruo, cosicché in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);

3.1.3.8.2 Segregazione delle funzioni. Pur in coerenza alle attualmente ridotte dimensioni della Cooperativa, all'interno del processo aziendale funzioni diverse devono decidere un'operazione, autorizzarla, eseguirla operativamente, registrarla e controllarla;

3.1.3.8.3 Evidenza formale dei controlli. I controlli di un processo o di una procedura devono essere adeguatamente formalizzati e documentati, cosicché si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare;



3.1.3.8.4 Identificazione e responsabilità dell'operazione/processo. La responsabilità di un'operazione/processo aziendale deve essere formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione aziendale;

3.1.3.8.5 Formalizzazione ed archiviazione dei documenti rilevanti. I controlli devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore. Gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti ed evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni devono ritenersi applicabili, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

* * *

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO.

Ciò posto va rilevato che nelle aree di rischio in questa Parte Speciale considerate, SAN GIOVANNI DI DIO ha adottato le seguenti procedure operative:

SIGLA	DENOMINAZIONE
P231-07	<i>Flussi finanziari</i>
P231-08	<i>Redazione bilancio e tenuta delle scritture contabili</i>
P231-11	<i>Accordi con partners</i>
P231-12	<i>Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti</i>



PARTE SPECIALE C)

RICETTAZIONE (648 C.P.), RICICLAGGIO (648 BIS C.P.), IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (648 TER C.P.).

1 I SINGOLI REATI AFFERENTI ALLA PARTE SPECIALE C), PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. N. 231 DEL 2001 ED ASTRATTAMENTE REALIZZABILI IN SAN GIOVANNI DI DIO.

a) Ricettazione (art. 648 c.p.).

Il delitto può essere integrato da chiunque acquisti, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé od altri un ingiusto profitto.

Il denaro o le cose devono provenire dalla commissione di un precedente delitto (ad. es: furto, rapina etc.) e l'autore del reato deve avere come finalità quella di perseguire – anche soltanto per altri – un profitto.

b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).

Il reato punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Anche per tale fattispecie è necessario che il denaro, i beni o altre utilità provengono dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad. reati tributari, contro il patrimonio ecc.), che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa consiste nell'occultamento dell'illegittima provenienza del denaro, beni o



altre utilità, mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, bene o altre utilità da un soggetto ad un altro in modo che si disperdano le tracce dell'illegittima provenienza.

c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter c.p.).

Siffatto delitto si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

2 AREE A RISCHIO/PROCESSI.

Come emerso nell'analisi dei rischi ed ivi ampiamente documentato, i processi di SAN GIOVANNI DI DIO, nel cui ambito possono essere realizzati i reati sopra descritti, sono i seguenti:

AREA A RISCHIO	PROCESSI
Approvvigionamenti	6) Acquisti. 7) Consulenze.
Contabile/Amministrativa	12) Flussi finanziari.
Commerciale	1bis) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti. 8) Accordi con <i>partners</i> per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.

3 PROTOCOLLI RELATIVI ALLA PARTE SPECIALE C).

In relazione ai predetti processi, sono stati individuati, conformemente alle indicazioni fornite dalla Parte Speciale delle Linee Guida Confindustria, i protocolli di controllo interno che si reputano necessari per ridurre il rischio reato individuato ad un livello "accettabile".



PARTI SPECIALI

L'indicazione dei citati protocolli è riportata nella seguente tabella, mentre nei paragrafi successivi sono indicati i principi di comportamento e le procedure aziendali che li attuano concretamente.

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
6) Acquisti. 7) Consulenze.	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione di specifiche procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, Linee Guida per la gestione della finanza aziendale, ecc., assicurando per esempio:<ul style="list-style-type: none">a) verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari;b) definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza;c) tracciabilità dei flussi finanziari.• Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni con società terze.• Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.).• Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.• Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.• Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e <i>partners</i>



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE).</p> <ul style="list-style-type: none">• Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.• Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.• Previsione di procedure di autorizzazione delle richieste di acquisto e di:<ul style="list-style-type: none">a) criteri e modalità di assegnazione del contratto;b) un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi;c) previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto.
12) Flussi finanziari.	<ul style="list-style-type: none">• Istituzione di una procedura per il



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti.</p> <ul style="list-style-type: none">• Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.• Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi.• Istituzione di riunioni periodiche tra Organo di revisione o Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.• Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con l'Organo di Revisione od il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società.
<p>1bis) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti.</p> <p>8) Accordi con partners per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Specifica indicazione nel Codice Etico dei principi e delle norme comportamentali da osservarsi nella conduzione delle attività a rischio.• Assegnazione di compiti chiari e precise responsabilità in capo a chi è deputato ad intrattenere rapporti commerciali – sistema delle deleghe.• Separazione delle funzioni tra chi realizza la fase preparatoria dei processi afferenti alle attività commerciali e chi è investito dei compiti decisori e di controllo.• Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella responsabile



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>dei servizi, sull'effettiva prestazione dei servizi stessi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Formazione del personale.• Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni mediante adeguata documentazione.• Conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali <i>partners</i>.• Previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI, consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico.• Acquisizione, dai <i>partners</i>, di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato; definizione di flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio reciproco sugli aspetti gestionali, ovvero il rilascio di attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231).• Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali: i) introdurre



PARTI SPECIALI

PROCESSI	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del <i>rating</i> di legalità; l'iscrizione nelle <i>white list</i> prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno; ii) impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter.</p> <ul style="list-style-type: none">• Previsione nei contratti con i fornitori: i) di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; ii) del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto.

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della società, nonché da consulenti, collaboratori e *partners*.



PARTI SPECIALI

La funzione della presente Parte Speciale consiste nel fatto che i predetti soggetti, allorché coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Cooperativa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

3.1.1 astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalle disposizioni che puniscono i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

3.1.2 astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate possano potenzialmente diventarlo;

3.1.3 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partners;

3.1.4 non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque siano dediti ad attività non lecite quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

3.1.5 non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

3.1.6 effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

* * *

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO.

Al fine di dare attuazione ai protocolli ed ai principi di comportamento innanzi esposti, SAN GIOVANNI DI DIO ha adottato, per le aree di rischio in questa Parte



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E DI SERVIZI INTEGRATI P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTI SPECIALI

Speciale considerate, le seguenti procedure operative.

SIGLA	DENOMINAZIONE
P231-05	<i>Acquisti e consulenze</i>
P231-07	<i>Flussi finanziari</i>
P231-11	<i>Accordi con partners</i>
P231 - 12	<i>Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti</i>



PARTE SPECIALE D)

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE.

PREMESSA

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Quest'ultima disposizione è stata introdotta dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo in questa materia.

L'articolo 30 del citato decreto, infatti, dispone che:

«Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;



PARTI SPECIALI

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso



scientifico e tecnologico.” Questa norma comporta pertanto che quelle aree debbano essere considerate “a rischio” per espressa volontà del Legislatore e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati».

La presente Parte Speciale ha dunque lo scopo di indicare le “regole di comportamento” e le procedure che amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori e *partners* di SAN GIOVANNI DI DIO (vale a dire i Destinatari del Modello), sono chiamati ad osservare per evitare la configurazione della responsabilità amministrativa della Cooperativa con riferimento ai reati in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.

1 I SINGOLI REATI AFFERENTI ALLA PARTE SPECIALE D, PREVISTI DALL'ART. 25 SEPTIES D.LGS. N. 231 DEL 2001 ED ASTRATTAMENTE REALIZZABILI IN SAN GIOVANNI DI DIO.

a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

b) Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.).

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;



2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2 AREE A RISCHIO/PROCESSI.

Come emerso nell'analisi dei rischi ed ivi ampiamente documentato, l'attività di SAN GIOVANNI DI DIO, nel cui ambito possono essere realizzati i reati sopra descritti, è quella concernente:

AREA DI RISCHIO	PROCESSO
Sicurezza e salute dei lavoratori	9) Gestione della sicurezza sul lavoro.

3 PROTOCOLLI RELATIVI ALLA PARTE SPECIALE D).

In relazione al predetto processo, sono stati individuati, conformemente alle indicazioni fornite dalla Parte Speciale delle Linee Guida Confindustria, i protocolli di controllo interno che si reputano necessari per ridurre il rischio reato individuato ad un livello "accettabile".

L'indicazione dei citati protocolli è riportata nella seguente tabella, mentre nei paragrafi successivi sono indicati i principi di comportamento e le procedure aziendali che li attuano concretamente.



PARTI SPECIALI

PROCESSO	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
9) Gestione della sicurezza sul lavoro.	<ul style="list-style-type: none">• Idonea valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.• Realizzazione di tutte le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.• Sorveglianza sanitaria.• Attività di informazione e formazione dei lavoratori.• Vigilanza continua sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.• Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.• Verifiche periodiche sull'efficacia e l'applicazione delle procedure.• Registrazione di tutti gli adempimenti sopra elencati.• Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari.• Identificazione di figure aziendali deputate alla gestione degli adempimenti inerenti la sicurezza nell'ambito di contratti di appalto, pubblici e non.• Identificazione di una funzione dedicata all'aggiornamento e alla diffusione della normativa antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro.• Previsione di un canale comunicativo specifico con l'ODV e trasmissione a quest'ultimo di segnalazioni inerenti eventuali violazioni di legge e del Codice Etico in materia di sicurezza.



PROCESSO	PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO
	<ul style="list-style-type: none">• Previsione di momenti formativi specifici sul Modello 231 e sulle sue applicazioni in materia antinfortunistica.• Previsione dello specifico impegno dei propri partner a rispettare gli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o di associazione e rappresentanza. Ai fini della verifica del rispetto di tale impegno, l'ente può prevedere visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere loro ogni documentazione utile.

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.

3.1.1 Per quel che concerne i protocolli preventivi nella materia in esame, vi è da dire che le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, ed indicate nell'articolo 30, comma 1 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2009 n. 81, sono in SAN GIOVANNI DI DIO formalizzate mediante apposite procedure.

Esse sono espresse, oltre che dal Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008:

- a) da tutta la documentazione ivi richiamata;
- b) dal Piano di emergenza interno contenuto nel DVR;
- c) dalla documentazione relativa ai corsi e all'aggiornamento dei dipendenti;
- d) dai verbali delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi previste dal DVR.

Ciò posto, e ferme siffatte procedure, si indicano di seguito ulteriori protocolli che vanno osservati nel compimento di tutte le attività implicanti il rischio di



PARTI SPECIALI

commissione dei reati di cui all' art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

3.1.2 Nell'espletamento di tutte le attività aziendali, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli amministratori, i dipendenti, consulenti, collaboratori e *partners* di SAN GIOVANNI DI DIO devono conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti:

a) nei documenti indicati, i quali fanno parte integrante del presente Modello Organizzativo;

b) nel Codice Etico;

c) in tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

3.1.3 E' vietato mettere in atto comportamenti tali da realizzare una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001. E' allo stesso tempo vietato porre in essere comportamenti tali da favorire l'attuarsi di una delle ipotesi di reato previste da tale disposizione.

* * *

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO.

Al fine di dare attuazione ai protocolli ed ai principi di comportamento innanzi esposti, SAN GIOVANNI DI DIO ha adottato, per l'area di rischio in questa Parte Speciale considerate, le seguenti procedure operative.

SIGLA	DENOMINAZIONE
P231-013	<i>Sicurezza e salute dei lavoratori</i>



PARTE SPECIALE E)

DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.

1 I SINGOLI REATI AFFERENTI ALLA PARTE SPECIALE E), PREVISTI DALL'ART. 24 BIS DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001 ED ASTRATTAMENTE REALIZZABILI IN SAN GIOVANNI DI DIO.

a) Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.).

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previsti e puniti dagli articoli da 476 a 493 del codice penale.

Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessi da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessi da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

In particolare, si ha "falsità materiale" quando un documento sia stato formato da persona diversa da quella che risulta legittimata alla sua formazione (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione ed apposte da chiunque, compreso il legittimo autore.

Si ha invece "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere o non fedelmente riportate.

Per "documento informatico" s'intende la rappresentazione informatica di atti, fatti



o dati giuridicamente rilevanti così come riportato dall'art. 1 lettera p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il concetto di documento informatico, secondo quanto stabilito dallo stesso Codice dell'Amministrazione Digitale, non è dunque legato al relativo supporto materiale, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nella possibilità di attribuire allo stesso un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

In particolare si riporta che il Codice dell'Amministrazione Digitale (art.1 e art.20) precisa che:

1. un documento informatico non sottoscritto con firma elettronica non ha efficacia probatoria, ma eventualmente soddisfa i requisiti legali che possono equipararlo alla forma scritta;
2. un documento informatico riportante la firma elettronica può non avere efficacia probatoria se non dopo la valutazione della sicurezza, integrità e non modificabilità dello stesso;
3. un documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile, ovvero fa piena prova fino a querela di falso.

Tanto premesso, l'ipotesi di reato di cui all'art. 491 *bis* c.p. si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente di SAN GIOVANNI DI DIO falsifichi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Ciò potrebbe, in astratto, concretizzarsi ad esempio durante le fasi di trasmissione telematica di documenti o richieste di autorizzazione (modelli fiscali, previdenziali e contributivi, documenti amministrativi societari, legali ecc.) ai diversi Enti della Pubblica Amministrazione.



b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).

Il reato si configura quando un soggetto si introduce in un sistema informatico telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene nel sistema contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di escluderlo.

c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

d) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).

Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).

Tale reato consiste nell'intercettazione, nell'impedimento o nell'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.



f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).

Siffatto reato punisce la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).

Il reato si configura quando un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-ter c.p.).

Tale condotta criminosa consiste nella commissione di un fatto diretto distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).

Questo delitto punisce colui il quale, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

j) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).

Il reato si configura quando, in relazione all'articolo 635-quater, il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici



o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

k) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Il reato si concretizza qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2 AREE A RISCHIO/PROCESSI.

Come emerso nell'analisi dei rischi ed ivi ampiamente documentato, le attività di SAN GIOVANNI DIO nel cui ambito possono essere realizzati i reati sopra descritti, sono quelle rientranti nell'area:

AREA A RISCHIO	PROCESSO
Sistema di Gestione Aziendale	14) Operazioni informatiche

3 PROTOCOLLI RELATIVI ALLA PARTE SPECIALE E).

Di seguito vengono indicati i protocolli preventivi dei reati afferenti alla presente Parte Speciale.

In relazione al predetto processo, sono stati individuati, conformemente alle indicazioni fornite dalla Parte Speciale delle Linee Guida Confindustria, i protocolli di controllo interno che si reputano necessari per ridurre il rischio reato individuato ad un livello “accettabile”.

L'indicazione dei citati protocolli è riportata nella seguente tabella, mentre nei paragrafi successivi sono indicati i principi di comportamento e le procedure aziendali che li attuano concretamente.



PARTI SPECIALI

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
14) Operazioni informatiche.	<ul style="list-style-type: none">• Misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate.• Misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale).• Adozione di procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche.• Procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro.• Aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso.• Procedura per il controllo degli accessi.• Tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali.• Inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni.• Utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse.• Definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all'uopo incaricato.• Previsione di controlli su:<ol style="list-style-type: none">1. rete aziendale e informazioni che vi transitano;2. instradamento (<i>routing</i>) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza;3. installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi.



PARTI SPECIALI

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione di procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi.• Controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da <i>software</i> dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema.• Procedure di controllo della installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi.• Rispetto della normativa sulla <i>privacy</i>.• Procedure di controllo della installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi.• Procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi.• Predisposizione di misure volte alla protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale).• Elaborazione di procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali.

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.

3.1.1 E' assolutamente vietato:

3.1.1.1 porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato previste dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001;

3.1.1.2 installare nella rete aziendale un proprio *software* che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente;

3.1.1.3 installare nella rete aziendale un proprio *software* che possa impedire interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali o l'intero



PARTI SPECIALI

sistema informatico aziendale;

3.1.1.4 alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;

3.1.1.5 accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

3.1.1.6 accedere abusivamente al proprio sistema al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;

3.1.1.7 detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

3.1.1.8 detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

3.1.1.9 svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, o al fine di danneggiare le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti oppure di favorire l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento;

3.1.1.10 svolgere attività fraudolenta o installare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

3.1.1.11 svolgere attività di modifica, cancellazione o danneggiamento di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati o aventi pubblica utilità;

3.1.1.12 distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

3.1.2 Tutti gli amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori devono:



PARTI SPECIALI

- 3.1.2.1** utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- 3.1.2.2** non prestare o cedere a terzi apparecchiature informatiche senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Sistemi Informativi;
- 3.1.2.3** in caso di smarrimento o furto di un'apparecchiatura informatica, informare tempestivamente il Responsabile Sistemi Informativi e presentare denuncia presso l'Autorità preposta;
- 3.1.2.4** evitare di introdurre o conservare in azienda documentazione o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, nonché applicazioni/software non preventivamente autorizzati dal Responsabile Sistemi Informativi;
- 3.1.2.5** evitare di trasferire all'esterno o trasmettere file, documenti o documentazione riservata, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- 3.1.2.6** evitare di lasciare incustodita e/o accessibile ad altri la propria postazione informatica oppure consentire l'utilizzo della stessa da parte di altre persone;
- 3.1.2.7** evitare di utilizzare strumenti *hardware* e *software* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- 3.1.2.8** rispettare le procedure e gli standard di comportamento indicati;
- 3.1.2.9** astenersi dall'effettuare copie non autorizzate di dati e di *software*.



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E DI SERVIZI INTEGRATI P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTI SPECIALI

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO.

Ciò posto va rilevato che nell'area di rischio in questa Parte Speciale considerate, SAN GIOVANNI DI DIO ha adottato la seguente procedura operativa:

SIGLA	DENOMINAZIONE
P231- 09	<i>Operazioni Informatiche</i>



PARTE SPECIALE F)

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

1 I SINGOLI REATI AFFERENTI ALLA PARTE SPECIALE F), PREVISTI DALL'ART. 25 NONIES DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001 ED ASTRATTAMENTE REALIZZABILI IN SAN GIOVANNI DI DIO.

a) Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti informatiche (Art. 171, comma 1, lett. a bis Legge n. 633 del 1941 e messa a disposizione del pubblico di opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3 L. n. 633 del 1941).

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto viola il diritto di autore, diffondendo – attraverso l'utilizzo di reti telematiche – in tutto o in parte opere dell'ingegno protette.

b) Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis 2 L. n. 633 del 1941).

La norma in esame, posta a tutela dei software e delle banche dati, punisce:

a) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratori o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);

b) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- quinquies e 64-sexies L. 633/1941 (di seguito anche “Legge sul Diritto d'Autore” o “L.d.A.”), ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in



violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter L.d.A., o ancora distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

c) Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171- ter L. n. 633 del 1941).

Le fattispecie inerenti alla violazione della proprietà intellettuale prese in esame dalla disposizione in oggetto sono molteplici ed essenzialmente riconducibili: alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello Stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto di autore, o di parte di essa.

d) Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171 – septies L. n. 633 del 1941).

Il reato in oggetto si realizza quando i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

e) Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171- octies L. n. 633 del 1941).



PARTI SPECIALI

Il reato si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

2 AREE A RISCHIO/PROCESSI.

Come emerso nell'analisi dei rischi ed ivi ampiamente documentato, le attività di SAN GIOVANNI DI DIO nel cui ambito possono essere realizzati i reati sopra descritti, sono quelle rientranti nell'area:

AREA A RISCHIO	PROCESSO
Sistema di Gestione Aziendale	15) Operazioni implicanti l'utilizzo di opere tutelate dal Diritto d'Autore.

3 PROTOCOLLI RELATIVI ALLA PARTE SPECIALE F.

In relazione al predetto processo, sono stati individuati, conformemente alle indicazioni fornite dalla Parte Speciale delle Linee Guida Confindustria, i protocolli di controllo interno che si reputano necessari per ridurre il rischio reato individuato ad un livello "accettabile".

L'indicazione dei citati protocolli è riportata nella seguente tabella, mentre nei paragrafi successivi sono indicati i principi di comportamento e le procedure aziendali che li attuano concretamente.

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
15) Operazioni implicanti l'utilizzo di opere tutelate dal Diritto d'Autore.	<ul style="list-style-type: none">• Invito a rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale.• Controllo dei mezzi di comunicazione



PARTI SPECIALI

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>aziendali.</p> <ul style="list-style-type: none">• Divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore.• Controllo dei sistemi informatici (filtro dei siti in conferenti, regole <i>firewall</i>, controllo dei livelli di traffico, controllo dei procedimenti di <i>file sharing</i>).

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.

E' assolutamente vietato:

3.1.1 porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato previste dall'art. 24 *nonies* del D.Lgs. 231/2001;

3.1.2 utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità diverse da quelle di natura esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto che effettua l'accesso. Accessi di ogni altro tipo devono essere effettuati solo se strettamente necessari e comunque rivestono il carattere dell'occasionalità;

3.1.3 effettuare qualsivoglia accesso alla rete aziendale unicamente a mezzo degli specifici codici identificativi assegnati e della *password*, che deve essere mantenuta segreta e periodicamente modifica;

3.1.4 installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile Sistemi Informativi;

3.1.5 duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;

3.1.6 diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di



PARTI SPECIALI

espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;

3.1.7 concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;

3.1.8 mettere in atto pratiche di *file sharing*, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo *peer to peer*;

3.1.9 tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

Inoltre, anche ai fini della prevenzione dei reati configurabili nell'area a rischio qui in esame, si richiamano i principi generali enunciati nelle Parti Speciali A) e C), con riferimento agli approvvigionamenti, acquisti e consulenze.

In particolare:

3.1.10 i contratti con i fornitori, salvo che si tratti di acquisti di valore non superiore ad € 500, quelli con i *partners*, collaboratori e consulenti devono essere redatti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e contenere apposita clausola che regoli la mancata osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001, del presente Modello Organizzativo e delle norme del Codice Etico aziendale (es. clausole risolutive espresse, penali ecc.);

3.1.11 nei contratti con fornitori, *partners*, collaboratori e consulenti deve essere inserita apposita dichiarazione in cui essi danno atto di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. N. 231 del 2001, il presente Modello Organizzativo, le norme del Codice Etico aziendale, nonché le loro implicazioni per la società.

* * *



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E DI SERVIZI INTEGRATI P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTI SPECIALI

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO.

Ciò posto va rilevato che nell'area di rischio in questa Parte Speciale considerata, SAN GIOVANNI DI DIO ha adottato la seguente procedura operativa:

SIGLA	DENOMINAZIONE
P231- 10	<i>Operazioni implicanti l'utilizzo di opere tutelate dal Diritto d'Autore</i>



PARTE SPECIALE G)

DELITTI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

1 I SINGOLI REATI AFFERENTI ALLA PARTE SPECIALE G), PREVISTI DALL'ART. 24-TER DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001 ED ASTRATTAMENTE REALIZZABILI IN SAN GIOVANNI DI DIO.

a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

Il reato di associazione a delinquere si realizza quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti. In particolare questa fattispecie rientra nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, da intendere quest'ultimo come l'interesse dello Stato alla pace ed alla tranquillità sociale che vengono in questo caso, appunto, turbate dalla presenza di un'entità dotata di vita propria e strutturata in funzione della lesione di valori penalmente tutelati.

L'associazione a delinquere si caratterizza per 3 fondamentali elementi, vale a dire:

1. il vincolo associativo tendenzialmente permanente;
2. l'indeterminatezza del programma criminoso;
3. l'esistenza di una struttura organizzativa di fatto, anche minima e rudimentale, ma idonea in concreto alla realizzazione degli obiettivi criminosi.

Pertanto l'accordo criminoso è finalizzato di un programma comprendente più delitti la cui singola commissione non fa venir meno il vincolo associativo tra i componenti.

b) Associazione di tipo mafioso (416 – bis c.p.).

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono



della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si tratta di un reato che mina non solo l'ordine pubblico, ma anche l'ordine economico.

c) Scambio elettorale politico-mafioso (416 – ter c.p.).

Tale delitto si concretizza quando un soggetto aderente ad una associazione di tipo mafioso, facendo ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, ottenga l'elargizione di denaro in cambio di una promessa di voto.

E' pertanto un reato che si configura nel caso di ostacolo al libero esercizio del diritto di voto attuato con le modalità sopra indicate.

d) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

Il reato si realizza con il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Trattasi di un delitto che viola la libertà personale quale diritto costituzionalmente garantito.

e) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990).

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita,



PARTI SPECIALI

cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di idonea autorizzazione.

f) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 2, terzo comma, Legge 18 aprile 1975, n. 110 richiamato dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5) codice di procedura penale).

Questo reato punisce la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, introducono nel territorio dello Stato, vendono, cedono a qualsiasi titolo, detengono in un luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, armi, munizioni ed esplosivi.

2 AREE A RISCHIO/PROCESSI.

Come emerso nell'analisi dei rischi ed ivi ampiamente documentato, le attività di SAN GIOVANNI DI DIO nel cui ambito possono essere realizzati i reati sopra descritti, sono quelle rientranti nell'area:

AREA A RISCHIO	PROCESSO
Rapporti con la P.A.	1) Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica. 2) Partecipazione a trattative private con la Pubblica Amministrazione.
Commerciale	1bis) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti. 8) Accordi con <i>partners</i> per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.
Risorse umane	10) Assunzione del personale.
Contabile/Amministrativa	12) Flussi finanziari.



3 PROTOCOLLI RELATIVI ALLA PARTE SPECIALE G).

In relazione ai predetti processi, sono stati individuati, conformemente alle indicazioni fornite dalla Parte Speciale delle Linee Guida Confindustria, i protocolli di controllo interno che si reputano necessari per ridurre il rischio reato individuato ad un livello “accettabile”.

L'indicazione dei citati protocolli è riportata nella seguente tabella, mentre nei paragrafi successivi sono indicati i principi di comportamento e le procedure aziendali che li attuano concretamente.

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
<p>1) Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.</p> <p>2) Partecipazione a trattative private con la Pubblica Amministrazione.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Specifica indicazione nel Codice Etico dei principi e delle norme comportamentali da osservarsi nella conduzione delle attività a rischio.• Assegnazione di compiti chiari e precise responsabilità in capo a chi è deputato ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione – sistema delle deleghe.• Separazione delle funzioni tra chi realizza la fase preparatoria dei processi afferenti alle attività indicate e chi è investito dei compiti decisori e di controllo.• Formazione del personale.• Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni mediante adeguata documentazione; nel caso in cui le operazioni dovessero svolgersi attraverso procedure informatiche, si rende necessario il controllo circa l'assegnazione delle <i>passwords</i> e l'utilizzo degli accessi presso i sistemi informatici della Pubblica Amministrazione in modo coerente con le finalità perseguite.• Monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private con la



PARTI SPECIALI

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>P.A., nonché monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Presidi specifici a fronte del ricorso a <i>partnership</i> commerciali, intermediazioni e forme aggregative tra imprese quali, ad es. ricorso ad attestazioni in ottica 231, attivazione sistemi di monitoraggio gestionale estesi alle aree di interesse, etc.• Separazione funzionale fra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento.• Specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali). Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe.
<p>1bis) Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti.</p> <p>8) Accordi con <i>partners</i> per la gestione in comune di attività, per la realizzazione di affari o per la costituzione di associazioni temporanee di imprese.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Specifica indicazione nel Codice Etico dei principi e delle norme comportamentali da osservarsi nella conduzione delle attività a rischio.• Assegnazione di compiti chiari e precise responsabilità in capo a chi è deputato ad intrattenere rapporti commerciali – sistema delle deleghe.• Separazione delle funzioni tra chi realizza la fase preparatoria dei processi afferenti alle attività commerciali e chi è investito dei compiti decisori e di controllo.• Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella responsabile dei servizi, sull'effettiva prestazione dei servizi stessi, inclusi i controlli sui livelli



PARTI SPECIALI

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Formazione del personale.• Tracciabilità, rintracciabilità e verificabilità delle operazioni mediante adeguata documentazione.• Conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali <i>partners</i>.• Adozione, accanto al Codice Etico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e <i>partners</i> che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di <i>business</i> (es. <i>joint venture</i>, ATI, RTI, consorzi, etc.).• Previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI, consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico.• Acquisizione, dai <i>partners</i>, di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato; definizione di flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio reciproco sugli aspetti gestionali, ovvero il rilascio di attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con



PARTI SPECIALI

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231).</p> <ul style="list-style-type: none">• Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali: i) introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del <i>rating</i> di legalità; l'iscrizione nelle <i>white list</i> prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno; ii) impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter.• Previsione nei contratti con i fornitori: i) di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva; ii) del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto.



PARTI SPECIALI

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
10) Assunzione del personale.	<ul style="list-style-type: none">• Adeguata formalizzazione delle attività inerenti l'assunzione del personale e della gestione dei rapporti di lavoro.• Diversificazione dei punti di controllo interni alla struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale.• Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi, nell'ambito della selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, che prevedano:<ul style="list-style-type: none">- un processo di pianificazione per il reperimento delle risorse che tenga conto del fabbisogno;- l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e definizione del relativo livello di retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento.<ul style="list-style-type: none">• Definizione di un processo di selezione del personale che disciplini:<ul style="list-style-type: none">- la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;- la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;- la verifica, attraverso diverse fasi di <i>screening</i>, della coerenza delle candidature con il profilo definito.• Svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che possano esporre la società al rischio di commissione di reati-presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti e conflitti di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di



PARTI SPECIALI

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
	<p>pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto, così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa e che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali).</p> <ul style="list-style-type: none">• Autorizzazione all'assunzione da parte dei vertici aziendali.• Modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti.• Sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze, in accordo con le previsioni di legge applicabili.• Verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.
12) Flussi finanziari.	<ul style="list-style-type: none">• Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti.• Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.• Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi.• Istituzione di riunioni periodiche tra Organo di revisione o Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti



PARTI SPECIALI

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
	da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti. <ul style="list-style-type: none">• Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con l'Organo di Revisione od il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società.

3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI SPECIFICI PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della società, nonché da consulenti, collaboratori e *partners*.

La funzione della presente Parte Speciale consiste nel fatto che i predetti soggetti, allorché coinvolti nello svolgimento di attività nell'area a rischio suddetta, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Cooperativa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

3.1.1 astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalle disposizioni che puniscono i delitti di criminalità organizzata;

3.1.2 astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate possano potenzialmente diventarlo;

3.1.3 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/*partners*;



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E DI SERVIZI INTEGRATI P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTI SPECIALI

3.1.4 non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque siano dediti ad attività non lecite;

3.1.5 non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

3.1.6 effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

* * *

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO.

Al fine di dare attuazione ai protocolli ed ai principi di comportamento innanzi esposti, SAN GIOVANNI DI DIO ha adottato, per le aree di rischio in questa Parte Speciale considerate, le seguenti procedure operative.

SIGLA	DENOMINAZIONE
P231-01	<i>Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica e trattative private con la P.A.</i>
P231-03	<i>Ispezioni e controlli da parte della P.A.</i>
P231-05	<i>Acquisti e consulenze</i>
P231-06	<i>Assunzione e gestione delle risorse umane</i>
P231-07	<i>Flussi finanziari</i>
P231- 11	<i>Accordi con partners</i>
P231- 12	<i>Realizzazione dei servizi/Esecuzione dei contratti</i>



PARTE SPECIALE H)

REATI IN MATERIA AMBIENTALE.

1 I SINGOLI REATI AFFERENTI ALLA PARTE SPECIALE H), PREVISTI DALL'ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001 ED ASTRATTAMENTE REALIZZABILI IN SAN GIOVANNI DI DIO.

a) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

b) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.).

Questo reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce la condotta di chiunque uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

c) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. n.152/2006, art. 137).

Il reato punisce la condotta di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, contenenti una delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (comma 2).

La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative per scarichi di sostanze



PARTI SPECIALI

pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (comma 3).

Il superamento dei valori limite in caso di scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (comma 5).

Il divieto di scarico al suolo e al sottosuolo (comma 11).

Lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali (comma 13).

d) Attività di gestione illecita dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256).

Il reato in questione punisce l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (comma 1). La gestione di discarica non autorizzata (comma 3), l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (comma 4), il divieto di miscelazione di rifiuti (comma 5), il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni (comma 6).

e) Omessa bonifica dei siti e mancata comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257).

Integra il reato chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (comma 1), la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 (comma 1), la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (comma 2).

f) Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi (D.Lgs. n. 152/2006, art. 258 c. 4, secondo periodo).



La condotta punita in questo reato consiste nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed il suo uso durante il trasporto.

g) Spedizioni illecite di rifiuti all'estero (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259, c. 1).

Questa fattispecie incrimina la condotta di chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

h) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260).

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, (commi 1 e 2).

i) Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis, c. 6).

La condotta punita nel reato in questione consiste nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6);

è punito inoltre il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nonché il trasportatore che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti



trasportati (comma 7) o che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (comma 8).

l) Tutela dell'aria (art. 279, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006).

Questo reato si configura nel caso in cui chiunque determina, nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa violando i valori limite di emissione.

m) Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992).

Sono sanzionate da questa legge le violazioni della normativa sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

n) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Legge n. 549/93, art. 3, c. 6).

Questa legge punisce la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 relative alla tutela dell'ozono stratosferico.

o) Inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. n. 202/2007).

Il D.Lgs. richiamato punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8, c.1) e se siffatta violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8, c. 2).

E' inoltre punito il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9, c.1) e se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità



PARTI SPECIALI

delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9, c. 2).

2 AREE A RISCHIO/PROCESSI.

Come emerso nell'analisi dei rischi ed ivi ampiamente documentato, le attività di SAN GIOVANNI DI DIO nel cui ambito possono essere realizzati i reati sopra descritti, sono quelle rientranti nell'area:

AREE A RISCHIO	PROCESSO
Ambiente	16) Attività ad impatto ambientale.

3 PROTOCOLLI RELATIVI ALLA PARTE SPECIALE H).

In relazione al predetto processo, sono stati individuati, conformemente alle indicazioni fornite dalla Parte Speciale delle Linee Guida Confindustria, i protocolli di controllo interno che si reputano necessari per ridurre il rischio reato individuato ad un livello “accettabile”.

L'indicazione dei citati protocolli è riportata nella seguente tabella, mentre nei paragrafi successivi sono indicati i principi di comportamento e le procedure aziendali che li attuano concretamente.

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
16) Attività ad impatto ambientale.	<ul style="list-style-type: none">• Presa in carico di tutti i requisiti legali in tema di gestione rifiuti.• Identificazione di un responsabile aziendale con delega al monitoraggio del rispetto di tutte le prescrizioni di legge applicabili.• Acquisizione e rinnovo periodico delle autorizzazioni di legge in tema di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti.



PARTI SPECIALI

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
	<ul style="list-style-type: none">• Adeguata formazione del personale impegnato nella attività connesse al ciclo dei rifiuti.• Costante monitoraggio del rispetto di tutta la legislazione e normativa applicabile, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi.

3.1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della società, nonché da consulenti, collaboratori e *partners*.

La funzione della presente Parte Speciale consiste nel fatto che i predetti soggetti, allorché coinvolti nello svolgimento di attività nell'area a rischio suddetta, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Cooperativa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta.

L'Amministratore Delegato/Presidente e i responsabili delle aree a rischio, nonché tutti i destinatari del modello dovranno:

3.1.1 evitare di porre in essere condotte integranti le ipotesi di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001;

3.1.2 evitare di porre in essere condotte che, pur non integranti gli illeciti di cui al punto precedente, possano potenzialmente diventarlo;

3.1.3 evitare di utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati,



PARTI SPECIALI

in particolare:

1. tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti deve essere redatta in modo assolutamente veritiero, archiviata e resa disponibile per i controlli delle autorità di vigilanza e del Comitato di Iniziativa e Controllo;
2. il registro di carico/scarico dei rifiuti deve essere puntualmente aggiornato e contenere informazioni corrispondenti a verità;
3. i rifiuti prodotti dall'Azienda possono essere affidati per lo smaltimento solo ad imprese autorizzate; chi è investito dei poteri di controllo in questo settore aziendale è tenuto alla scrupolosa verifica dei requisiti e delle autorizzazioni in capo alle imprese di raccolta e smaltimento rifiuti;
4. nessun rifiuto può essere conferito agli smaltitori se prima non viene rilasciata copia del Formulario Identificazione Rifiuti;
5. i responsabili delle aree interessate assicurano che ogni rifiuto prodotto nel proprio settore venga raccolto negli appositi contenitori.

* * *

PROCEDURE DI GESTIONE E CONTROLLO.

Al fine di dare attuazione ai protocolli ed ai principi di comportamento innanzi esposti, SAN GIOVANNI DI DIO ha adottato, per l'area di rischio in questa Parte Speciale considerate, le seguenti procedure operative.

SIGLA	DENOMINAZIONE
P231-14	<i>Tutela dell'Ambiente</i>



PARTE SPECIALE I)

INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA.

1 I SINGOLI REATI AFFERENTI ALLA PARTE SPECIALE I), PREVISTI DALL'ART. 25-*decies* DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001 ED ASTRATTAMENTE REALIZZABILI IN SAN GIOVANNI DI DIO.

a) Induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

La fattispecie di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

2 AREE A RISCHIO/PROCESSI.

Come emerso nell'analisi dei rischi ed ivi ampiamente documentato, le attività di SAN GIOVANNI DI DIO nel cui ambito possono essere realizzati i reati sopra descritti, sono quelle rientranti nell'area:

AREA A RISCHIO	PROCESSO
Procedimenti giudiziari	17) Rapporti con l'Autorità Giudiziaria in ipotesi di procedimenti penali che interessino attività della Cooperativa.

3 PROTOCOLLI RELATIVI ALLA PARTE SPECIALE I).

In relazione al predetto processo, sono stati individuati, conformemente alle indicazioni fornite dalla Parte Speciale delle Linee Guida Confindustria, i protocolli di controllo interno che si reputano necessari per ridurre il rischio reato individuato ad



PARTI SPECIALI

un livello “accettabile”.

L'indicazione dei citati protocolli è riportata nella seguente tabella, mentre nei paragrafi successivi sono indicati i principi di comportamento e le procedure aziendali che li attuano concretamente.

PROCESSO	PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
17) Rapporti con l'Autorità Giudiziaria in ipotesi di procedimenti penali che interessino attività della Cooperativa.	<ul style="list-style-type: none">• Diffusione e accettazione del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari.• Esplicitazione all'interno del Codice Etico dell'assoluto rifiuto e divieto di condotte o pratiche finalizzate ad influenzare eventuali soggetti (dipendenti, collaboratori, <i>partners</i>, concorrenti ec.) chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria.• Previsione di un canale comunicativo specifico con l'ODV e segnalazione immediata allo stesso di qualsiasi notizia o notifica di indagine giudiziaria in corso.

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della società, nonché da consulenti, collaboratori e *partners*.

La funzione della presente Parte Speciale consiste nel fatto che i predetti soggetti, allorché coinvolti nello svolgimento di attività nell'area a rischio suddetta, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Cooperativa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta.



PARTI SPECIALI

L'Amministratore Delegato/Presidente e i responsabili delle aree a rischio, nonché tutti i destinatari del modello dovranno:

3.1.1 evitare di tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 25 *decies* del D.Lgs. n. 231 del 2001;

3.1.2 evitare di porre in essere condotte che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;

3.1.3 evitare di tenere comportamenti non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello;

3.1.4 astenersi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia;

3.1.5 astenersi da qualsivoglia pressione o minaccia, anche mediante l'utilizzo di violenza fisica, nonché da qualsivoglia offerta di denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false avanti un'Autorità Giudiziaria;

3.1.6 astenersi dall'indurre o persuadere qualsiasi soggetto dal fornire dichiarazioni false alle Autorità competenti;

3.1.7 prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

In relazione a tale area si ritiene che i principi comportamentali innanzi esposti siano sufficienti a costituire un valido presidio preventivo del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ex art. 377 *bis* c.p.